

**Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019 (Rv. 656488 - 01)**

Censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito - Riproduzione in ricorso ed indicazione della loro esatta collocazione - Necessità - Omissione - Inammissibilità del ricorso.

In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019 (Rv. 656488 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_360\\_1](#), [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_366\\_1](#)